



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOTTICI, GUIDOLIN, GIROTTO, GAUDIANO, VANIN,
LOREFICE, PIARULLI, GALLICCHIO, COLTORTI, RUSSO, TRENTACOSTE
e PAVANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2021

Disposizioni in materia di tratte ferroviarie ad uso turistico

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge trova la sua principale *ratio* nella particolare attenzione che si intende rivolgere alle tratte ferroviarie di specifico pregio culturale, paesaggistico e ad uso turistico in quanto rappresentano un importante volano dell'economia italiana e un potenziale elemento di sviluppo del Paese.

Con l'articolo 1 si propone dunque di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione di opere di recupero, messa in ripristino, manutenzione e potenziamento delle tratte ferroviarie ad uso turistico, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128.

Al comma 2 si dispone inoltre che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse assegnate al Fondo.

Con il comma 3 si intende altresì ampliare l'ambito soggettivo della classificazione delle tratte turistiche individuate dall'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, includendo la linea Ex Ferrovia Marmifera-Carrara.

Infine, l'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di tratte ferroviarie ad uso turistico)

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione di opere di recupero, messa in ripristino, manutenzione e potenziamento delle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, è classificata come tratta ferroviaria ad uso turistico la Ex Ferrovia Marmifera-Carrara.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.